

**La scrivente UILPA MEF con la presente propone la modifica della norma che regola le spese di giustizia e nello specifico le spese di giustizia tributaria.**

Con l'art.37, comma 6, del D.L. n. 98 del 6.7.2011, che ha aggiunto il comma 6 quater all'art.13 del D.P.R. n.115 del 30.5.2002 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -, è stato introdotto anche nel processo tributario l'obbligo di pagamento del contributo unificato tributario per i ricorsi proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il comma 12 della richiamata disposizione, prevede *“Ai fini del comma 11 (che stabilisce le quote di gettito da destinare in generale al finanziamento delle spese di giustizia ed più in particolare all'incentivazione dei giudici e del personale amministrativo), il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento”*.

Tale disposizione subordina la distribuzione di parte delle somme riscosse a titolo di contributo unificato tributario ai giudici ed al personale delle Commissioni Tributarie all'obiettivo della diminuzione costante del 10% dei ricorsi pendenti presso ogni singolo Ufficio giudiziario, affidando al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo di autogoverno della magistratura tributaria, il compito di comunicare ogni anno, entro il 30 aprile, l'elenco dei cd. Uffici virtuosi.

La norma è da tutti gli attori della Giustizia tributaria ritenuta sbagliata perché fissa un obiettivo su un parametro inidoneo a valutare la reale produttività degli uffici vuoi perché la situazione dell'organico dei Giudici tributari dimostra una scopertura dei posti al 31.12.2016 di oltre il 30% e lo stesso dicasi per la situazione dell'organico del personale amministrativo non Dirigente di circa il 15%, vuoi perché stante l'attuale disposizione normativa si è finiti per premiare le sedi delle Commissioni con minore gravame pendente e pure per quello sopravvenuto e non le sedi più operative.

Non di meno la norma va modificata sicuramente rispetto al personale di segreteria posto che per quest'ultimo fissa un parametro – la riduzione del 10% del contenzioso – per una attività che dipende dai giudici tributari e non dallo stesso personale di segreteria.

Per le ragioni che precedono, si chiede di modificare la norma in parola inserendo dopo il comma 13 dell'art.37 del D.L. n. 98/2011, il seguente comma: **“ 13bis Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvederà al riparto delle somme destinate al personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto conto degli effettivi carichi di lavoro rispetto al numero delle sezioni operanti e del personale in servizio, ferma restando l'assegnazione a tutti gli uffici di una quota fissa pari al 30% di tali somme”**.

